



ANDREA MENGALI

*L'impugnazione del licenziamento mediante invio a mezzo pec di copia per immagine della lettera sottoscritta analogicamente dal lavoratore.*

Sommario. 1. Il caso. - 2. Le argomentazioni di cui al precedente annotato. - 3. Forma scritta e prova scritta. - 4. Il problema della conformità all'originale del documento informatico contenente la copia per immagine di documento analogico: inquadramento della disciplina e soluzioni interpretative. - 5. La prova della trasmissione del documento allegato alla pec. - 6. Riflessioni conclusive: formalismo e pregiudizio dei diritti fondamentali.

1. Con una pronuncia che esprime un principio potenzialmente dirompente il Tribunale di Monza, in contrasto con l'interpretazione costante della giurisprudenza sia di merito che di legittimità in merito alla forma (scritta) dell'atto di impugnazione del licenziamento (e dello stessa comunicazione del licenziamento) afferma che l'impugnazione effettuata mediante invio di una lettera, pur sottoscritta, inoltrata come copia immagine (priva di firma digitale) in allegato ad un messaggio PEC, non interrompe il relativo termine decadenziale di cui all'art. 6 L. 604/1966.

Nel caso specifico la lettera di impugnazione era stata sottoscritta soltanto dal difensore e non dal lavoratore, ma la *ratio decidendi* della pronuncia va oltre, per esprimere un principio capace, se seguito, di porre nel niente qualsiasi impugnazione pur regolarmente inoltrata via posta elettronica certificata, recante la sottoscrizione del lavoratore apposta sulla lettera sottoscritta analogicamente e caricata quale allegato al messaggio.

Detta *ratio decidendi* è stata recentemente ripresa da Trib. Palermo 28 ottobre 2020, mentre in senso diametralmente opposto si è espresso Trib. Roma 20 ottobre 2020.

2. La pronuncia del giudice lombardo è criticabile sia nel percorso argomentativo, che poggia su un enunciato assunto a premessa del successivo ragionamento decisorio che si rivela errato, sia per la conclusione cui giunge, fornendo un'interpretazione dell'art. 6 L. 604/1966 che lascia decisamente perplessi.

Afferma il Tribunale di Monza che “il soggetto impugnante è tenuto a rispettare la disciplina prevista per la modalità di impugnazione che ritiene liberamente di scegliere”, proseguendo che “qualora si avvalga della scrittura privata, quest'ultima deve necessariamente recare la firma autografa prescritta dall'art. 2702 c.c. ai fini dell'efficacia della scrittura privata”.

L'argomentazione trova sostegno:

- nell'art. 20, comma 1-bis del codice dell'amministrazione digitale (D.lgs n. 82/05), secondo il quale “il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità”;

- nell'art. 22 dello stesso codice, che disciplina l'efficacia probatoria delle copie informatiche di documenti analogici, subordinandola al ricorrere delle tre ipotesi ricordate dal Tribunale di Monza (autenticazione, mancato disconoscimento, rispetto delle Linee guida Agid).

3. Appare tuttavia chiaro che il tribunale lombardo sia incorso in un equivoco, allorché ha confuso la disciplina dell'efficacia probatoria del documento con quella relativa alla prescrizione di un requisito di forma.

E nel caso di specie “la disciplina prevista per la modalità di impugnazione” è tutta nell'art. 6 L. 604/1966, che prevede né più né meno che la necessità della forma scritta.



E' vero che l'art. 20, comma 1 *bis*, citato, fa riferimento anche alla forma scritta, ma la disciplina è relativa al documento informatico, mentre nel caso dell'impugnazione del licenziamento sottoscritta analogicamente dal lavoratore, ed inviata tramite pec, il requisito della forma scritta è assolto non già da quest'ultimo<sup>1</sup>, ma dal documento analogico rispetto al quale lo strumento elettronico rappresenta solo il mezzo di trasmissione della relativa copia.

Ed infatti la citata disciplina della copia per immagine, di cui al codice dell'amministrazione digitale, non disciplina la forma del documento, ma la sua efficacia probatoria nel processo<sup>2</sup>.

Sotto questo punto di vista risulta ancora illuminante l'insegnamento di chi ha approfondito il tema ben prima dell'avvento dell'era digitale, evidenziando come “*il requisito di forma sta nello scrivere (causa), il requisito di prova sta nello scritto (effetto)*”<sup>3</sup>.

Nella fattispecie esaminata, invero molto frequente nella prassi, la lettera con la quale viene impugnato il licenziamento, redatta per iscritto e sottoscritta dal lavoratore, ha quindi, senz'altro, i requisiti di forma prescritti dalla legge.

Non si possono infine che richiamare le pronunce sia di merito che di legittimità che, in materia di comunicazione e impugnazione del licenziamento, hanno considerato assolto l'onere della forma scritta anche mediante una lettera priva di sottoscrizione ma recante l'intestazione del datore di lavoro<sup>4</sup>, o mediante un semplice sms, sul presupposto che sia sufficiente che la lettera stessa contenga indicazioni tali da eliminare qualsiasi incertezza circa la sua provenienza<sup>5</sup>.

4. Per quanto le argomentazioni del Tribunale di Monza, riprese dal Tribunale di Palermo, non siano convincenti, in realtà il tema esaminato nasconde qualche insidia.

E difatti, se è vero che non si può porre un problema di forma dell'atto, si potrebbe porre un problema di prova (della conformità della copia dell'atto trasmessa in formato elettronico rispetto all'originale), e ciò proprio in relazione alla disciplina di cui all'art. 22 c.a.d.

E difatti detta disposizione prevede che “*le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta*”.

Da tale disposizione si potrebbe essere tentati di individuare, per le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali analogici, una disciplina speciale rispetto all'art. 2719 c.c, secondo il quale “*le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta*”.

La disposizione codicistica è sempre stata interpretata nel senso che, in caso di disconoscimento, sarà onere della parte che ha prodotto la copia dimostrarne la conformità all'originale mediante produzione dello stesso, conformità che potrà essere accertata con qualsiasi mezzo di prova, anche per presunzioni<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> Sull'efficacia probatoria del documento informatico privo di firma digitale o elettronica si veda l'interpretazione della normativa citata di cui alla giurisprudenza citata *infra*, in nota.

<sup>2</sup> E' quindi condivisibile l'interpretazione di cui a Trib. Roma 20 ottobre 2020, secondo cui nel caso di specie non rileva la disciplina dell'art. 20 del c.d.a., che riguarda i documenti informatici nativi digitali, ma solo quella dell'art. 22 che riguarda la copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, anche se va dato atto che il primo comma dell'art. 22 richiama l'art. 20 comma 1 bis, per cui, in presenza di firma digitale, anche il documento digitale contenente copia per immagine di documento analogico diviene “documento informatico” ai sensi dell'art. 20 citato, cfr. Trib. Palermo 28 ottobre 2020.

<sup>3</sup>Cfr. CARNELUTTI, *La Prova civile, ristampa della Scuola di Specializzazione in diritto civile dell'Università di Camerino*, Napoli, 2016, spec. 134 ss. Sulla distinzione tra forma scritta e prova scritta cfr anche LASERRA, *La scrittura privata*, Napoli, 1959, 171 ss.

<sup>4</sup> Cfr. Cass. 24 marzo 2010, n. 7044, riguardante una comunicazione contenente, nell'intestazione e in calce, la denominazione dell'impresa e il nome del titolare.

<sup>5</sup> Cfr. LAZZARI, *La comunicazione del licenziamento alla prova delle nuove tecnologie*, in *Arg. dir. lav.*, 2017, 179.

<sup>6</sup> Cfr. tra le ultime pronunce Cass. 28 febbraio 2017, n. 5077, secondo cui “*l'art. 2719 c.c. esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione. Ne consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta*”.



Il punto è che l'analoga disciplina di cui all'art. 22 predetto rispetto all'art. 2719 c.c. potrebbe portare alla conclusione che nel caso in cui la copia per immagine non sia formata nel rispetto delle "Linee guida" (v. *infra*) alla stessa non si applichi l'art. 2719 c.c., bensì l'art. 2712 c.c.<sup>7</sup>, con il risultato che il disconoscimento della "riproduzione meccanica" del documento analogico escluderebbe *tout court* il valore probatorio del documento informatico<sup>8</sup>.

Si tratterebbe ad ogni modo di una conclusione errata, poiché, anche laddove si voglia considerare l'art. 22 predetto come norma speciale, esso non disciplina affatto il caso della copia immagine che non sia formata nel rispetto delle "Linee guida" e allora, lungi dal poter individuare una deroga all'art. 2719 c.c., quest'ultima disposizione, in difetto di una disciplina speciale, tornerà ad essere applicabile quale *lex generalis*, e pochi dubbi vi sono sul fatto che il fenomeno del documento informatico sia sussumibile sotto la fattispecie "copia fotografica di scrittura", così come in passato non vi sono stati dubbi in merito alla copia trasmessa via telefax.

Non solo, perché le stesse Linee Guida (cfr. Linee guida Agid sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici pubblicate in data 10.09.2020<sup>9</sup>) stabiliscono, al punto 2.2, che "la copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o, nel caso di esigenze di dematerializzazione massiva di documenti analogici, attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia" e che "i requisiti tecnici per la certificazione di processo sono individuati nell'allegato 3 "Certificazione di Processo".

La certificazione del processo parrebbe pertanto necessaria solo in caso di "dematerializzazione massiva", mentre viceversa e banalmente sembrerebbe sufficiente, per stabilire se il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico (banalizzando, se la scansione è genuina), il previo "raffronto dei documenti".

Non solo, perché nel citato allegato 3 si legge che "l'efficacia probatoria di un documento-copia, in tutta la normativa vigente, varia se rimessa all'intervento di un pubblico ufficiale o a quello di un soggetto privato" e che "nel caso di soggetto privato, non si produrrà una certificazione di processo ma unicamente un rapporto di verifica sottoscritto dallo stesso che fa piena prova fino a disconoscimento".

Insomma a me sembra che, interpretando correttamente le norme citate e volendo respingere soluzioni improntate ad un formalismo che appare fine a sé stesso, la semplice scansione di un documento cartaceo eseguita da un privato si dovrà considerare conforme all'originale se tale conformità non è disconosciuta, viceversa si imporrà l'onere di produrre l'originale affinché si possa verificare, anche mediante un semplice raffronto tra i documenti, se vi è conformità. Ciò è quello che ci dice il codice civile del 1942. Ciò è quello che, in modo molto meno lineare e anzi, sia consentito, decisamente confuso, ci dicono le moderne legislazioni speciali, compreso i regolamenti (e relativi allegati) cui le stesse rinviano. Ciò in definitiva è anche quello che ci dice il buon senso, oltre

---

*successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche aliunde"; Cass. 8 giugno 2018, n. 14950, secondo cui "in tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verifica, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni".*

<sup>7</sup> Sul fatto che l'art. 2719 c.c. sia da considerarsi norma speciale rispetto all'art. 2712 c.c. cfr. ROTA, *Le prove documentali* in Aa. Vv., *La prova nel processo civile*, a cura di TARUFFO, Milano, 2012, 721. Sul diverso regime, nei due casi, degli effetti del riconoscimento, cfr. ROTA, *Ibid.*, 706 ss., 720 ss. Pertanto, se nel caso dell'art. 2719 c.c., in caso venga disconosciuta la sola conformità del documento al suo originale, sarà onere della parte che vuole avvalersene produrre l'originale al fine di dimostrare, anche attraverso presunzioni, la conformità stessa, nel caso dell'art. 2712 c.c., se la lettura più rigida porta ad escludere valore probatorio alla scrittura, degradandola a mero indizio, non manca chi ha ritenuto che il disconoscimento faccia soltanto degradare il documento da piena prova a prova liberamente apprezzabile, cfr., anche per ulteriori riferimenti, *Ibid.*, 711.

<sup>8</sup> Salvo non poter costituire elemento su cui basare un'inferenza secondo il prudente apprezzamento giudiziale, cfr. la giurisprudenza citata *infra*.

<sup>9</sup> Rinvenibili su [www.agid.gov.it](http://www.agid.gov.it).



ogni lettura formalistica del dato normativo che rischia viceversa di essere strumentalizzato con buona pace dei diritti sostanziali.

5. Rimane un altro aspetto da chiarire. Lo strumento informatico, nella fattispecie che si è esaminata, se non ha alcun rilievo ai fini dell'assolvimento della forma scritta, se può essere oggetto delle riflessioni che precedono quanto alla prova della formazione dell'atto, riveste un'importanza fondamentale in relazione alla *trasmissione* di quest'ultimo (o meglio, della copia di quest'ultimo<sup>10</sup>), necessaria per "rendere nota la volontà del lavoratore", trattandosi l'impugnazione di atto unilaterale recettizio.

Ed allora il problema si sposta sull'efficacia probatoria che il documento informatico pec ha circa la trasmissione dei file allegati.

Se infatti, da una parte, la ricevuta di consegna certifica, con valore legale, l'avvenuta consegna del messaggio all'interno della casella di destinazione, occorre approfondire se ciò valga anche per l'allegato.

Il problema comunque non si porrà laddove la controparte non contesti che la missiva fosse allegata al messaggio<sup>11</sup>.

In caso invece di contestazione, in assenza di una normativa *ad hoc*, sarebbe logico applicare l'art. 2712 c.c.<sup>12</sup>, e pertanto, stando all'interpretazione prevalente dell'art. 2712 c.c., il giudice potrà al più trarre elementi presuntivi<sup>13</sup>.

E tuttavia non appare questa la soluzione corretta, almeno quando la parte che ha prodotto la comunicazione sia in grado di produrre (in formato elettronico) la ricevuta di consegna completa, poiché in quel caso l'esistenza dell'allegato all'interno del messaggio consegnato alla casella del destinatario risulta certificata in base alla disciplina di cui agli artt. 4 e 6 DPR 68/05.

Secondo la prima delle disposizioni citate, comma 6, infatti, "la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'articolo 6", mentre quest'ultimo dispone che "la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione" (comma 3) e che "la ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui all'articolo 17" (comma 4).

<sup>10</sup> Che a "rendere nota la volontà del lavoratore" sia sufficiente l'inoltro di una copia appare circostanza ovvia, considerato che non vi sono diverse prescrizioni formali circa la predetta trasmissione. E del resto la stessa disciplina delle notificazioni prevede che al notificato venga rilasciata una copia (conforme all'originale), e non già l'originale, dell'atto notificato (cfr. art. 137 c.p.c., che prevede che "l'ufficiale giudiziario esegua la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi").

<sup>11</sup> Cfr. Trib. Brescia 17 aprile 2018.

<sup>12</sup> Dal quale la giurisprudenza di legittimità trae la fonte della disciplina circa l'efficacia probatoria della *e-mail*. Cfr. Cass. 14 maggio 2018, n. 11606, secondo la quale "in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (cd. *e-mail*) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime". Per una pronuncia analoga relativa ad un SMS cfr. Cass. 17 luglio 2019, n. 19155. Sul punto pare tuttavia non esservi uniformità di vedute all'interno della stessa Corte di cassazione, cfr. infatti Cass. 8 marzo 2018, n. 5523 secondo la quale "in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (cd. *e-mail*) privo di firma elettronica non ha l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c. quanto alla riferibilità al suo autore apparente, attribuita dall'art. 21 del d.lgs. n. 82 del 2005 solo al documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, sicché esso è liberamente valutabile dal giudice, ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto, in ordine all'idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità."

<sup>13</sup> Sul fatto che la riproduzione meccanica disconosciuta "può perdere la qualifica di prova e venire degradato a presunzione semplice ai sensi dell'art. 2729 c.c., così che il giudice, comunque, possa prudentemente apprezzarne il contenuto" cfr. Cass. 10 gennaio 2020, n. 308. Nel senso che l'eventuale contestazione "preclude la verifica per mezzo di consulenza tecnica, a differenza di quanto accade per le scritture private" cfr. Trib. Milano Sez. IV Sent. 8 febbraio 2013 in *Banche Dati Deagostini*.



6. La pronuncia annotata del Tribunale di Monza e quella adesiva del Tribunale di Palermo sono senz'altro criticabili, il principio affermato non convince sotto diversi punti di vista e men che meno sono convincenti le argomentazioni proposte.

Eppure l'interpretazione fornita si inserisce in un contesto normativo nel quale il legislatore non ha saputo armonizzare la disciplina delle nuove forme di comunicazione con le norme codicistiche, dettate in epoca antecedente all'avvento delle nuove tecnologie.

Di ciò è dimostrazione anche l'ondivaga interpretazione di legittimità circa il valore probatorio del documento informatico sprovvisto di firma digitale o elettronica (v. *supra*, in nota).

Ed allora una simile interpretazione, al di là dell'auspicio di un intervento del giudice di legittimità che si discosti senza tentennamenti da letture formalistiche (e comunque, si ritiene, errate), deve forse suonare come campanello d'allarme affinché sia il legislatore a fare chiarezza e a dettare norme che siano capaci di inserirsi nell'ordinamento senza scardinarne i principi sedimentati e prevenendo interpretazioni capaci di arrecare pregiudizio ai diritti sostanziali delle parti, con particolare riguardo alla materia giuslavoristica.